

Ente giuridico ecclesiastico

ISTITUTO MARIA AUSILIATRICE  
Via Maria Ausiliatrice, 3  
89133 – REGGIO CALABRIA (RC)

Decreto di riconoscimento:  
D.P.R. 45 del 07.02.1969

C.F./P.IVA: 00259130805



## MODELLO ORGANIZZATIVO E DI GESTIONE

20 aprile 2010

*Si richiede approvazione  
del Tribunale per le date certe  
per decreto unico con posto  
1 di pag. 35.*

## Sommario

1 – OGGETTO DEL MODELLO ORGANIZZATIVO .....	3
<i>Funzione del modello organizzativo</i> .....	3
<i>Formazione del modello organizzativo</i> .....	4
<i>Elementi fondamentali del modello organizzativo</i> .....	4
<i>L'adozione del modello organizzativo</i> .....	5
2 – L'ASSETTO DELL'ENTE ECCLESIASTICO .....	6
3 – L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	7
<i>La costituzione dell'Organismo di vigilanza</i> .....	7
<i>Funzioni e poteri dell'Organismo di vigilanza</i> .....	7
<i>L'attività di riferimento</i> .....	8
<i>Obblighi di informazione</i> .....	8
<i>Verifiche sull'adeguatezza del modello organizzativo</i> .....	9
4 – LA DIVULGAZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO.....	9
<i>Informazioni generali</i> .....	9
<i>Informazioni alle religiose</i> .....	9
<i>Informazioni ai dipendenti</i> .....	10
<i>Informazioni ai collaboratori</i> .....	10
<i>Informazioni alle figure apicali e ai preposti</i> .....	10
5 – IL SISTEMA DISCIPLINARE .....	10
<i>Provvedimenti relativi ai dipendenti</i> .....	11
<i>Provvedimenti relativi ai collaboratori</i> .....	11
6 – LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO .....	11
1. <i>i reati commessi nei rapporti con la pubblica amministrazione:</i> .....	11
2. <i>i reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo:</i> .....	12
3. <i>i reati societari</i> .....	12
4. <i>i reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico</i> .....	12
5. <i>i delitti contro la personalità dell'individuo:</i> .....	12
6. <i>i delitti contro la vita e l'incolumità individuale:</i> .....	12
7. <i>i delitti contro il patrimonio</i> .....	12
8. <i>gli abusi di mercato</i> .....	12
7 – REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.....	14
<i>Nozioni relative alla pubblica amministrazione</i> .....	14
<i>Elenco dei reati</i> .....	14
<i>Processi ed eventi sensibili</i> .....	16
<i>Deleghe e procure</i> .....	16
<i>Controlli dell'Organismo di vigilanza</i> .....	17
8 – REATI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE .....	17
<i>Elenco dei reati</i> .....	17
<i>Processi ed eventi sensibili</i> .....	19
9 – REATI CONTRO LA PERSONALITÀ DELL'INDIVIDUO .....	20
<i>Elenco dei reati</i> .....	20
<i>Processi ed eventi sensibili</i> .....	21
10 – REATI SOCIETARI ED ALTRI REATI.....	21
11 - REATI CONTRO IL PATRIMONIO MEDIANTE FRODE .....	21
<i>Processi ed eventi sensibili</i> .....	22
12 – INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI.....	23
13 – FIGURE IN POSIZIONE FORMALE APICALE .....	23
14 – FIGURE IN POSIZIONE DI FATTO APICALE .....	23
15 - FIGURE IN POSIZIONE DI PREPOSIZIONE.....	23
16 – PROCURE FORMALI E DELEGHE .....	24

## **1 – Oggetto del modello organizzativo**

### **Funzione del modello organizzativo**

Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, reca le disposizioni normative concernenti la «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di responsabilità giuridica».

Il provvedimento è stato emanato in base a quanto previsto dagli artt. 11 e 14 della legge 29 settembre 2000, n. 300, che delegava il Governo ad adottare un decreto legislativo avente ad oggetto la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle società, associazioni od enti privi di personalità giuridica che non svolgessero funzioni di rilievo costituzionale.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 231/2001, l'ente ecclesiastico civilmente riconosciuto può essere ritenuto responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- da soggetti in posizione formale apicale, vale a dire da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente ecclesiastico civilmente riconosciuto o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
- da soggetti in posizione di fatto apicale, vale a dire da persone che esercitano anche di fatto, senza formale investitura, la gestione e il controllo dell'ente ecclesiastico civilmente riconosciuto;
- da soggetti direttamente sottordinati alle posizioni di vertice, vale a dire da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di un soggetto in posizione apicale.

Scopo del presente modello organizzativo è la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di prevenzione, di dissuasione e di controllo, finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati, mediante l'individuazione delle attività sensibili e, se necessario, la loro conseguente proceduralizzazione.

Il modello organizzativo è composto da:

- descrizione dei reati individuati dal D.Lgs. n. 231/2001, in relazione alla realtà lavorativa dell'ente;
- elenco dei processi e degli eventi rientranti nella casistica prevista dal D.Lgs. n. 231/2001 e considerati rilevanti per l'ente;
- indicazione delle procedure organizzative specifiche e degli elementi di controllo identificati al fine di prevenire o limitare le situazioni a rischio di reato connesse a tali eventi e processi;
- descrizione delle attività dell'Organismo di vigilanza, identificato dall'ente per garantire il rispetto del sistema organizzativo adottato e la vigilanza sull'operato dei destinatari; al riguardo si evidenzia che gli istituti di vita consacrata sono soggetti al sistema di vigilanza previsto dal diritto canonico, per cui già l'attenta applicazione di tale diritto è il primo strumento di salvaguardia;
- il sistema sanzionatorio adottato per la violazione delle regole e delle procedure previste dal modello;
- le modalità di informazione e formazione rispetto ai contenuti del modello.

I principi contenuti nel presente modello organizzativo e di gestione devono condurre a determinare nel potenziale autore del reato la consapevolezza di commettere un illecito,

la cui commissione è deprecata e contraria agli interessi dell'ente, anche quando apparentemente esso potrebbe trarne un vantaggio; inoltre, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività, devono consentire all'ente stesso di prevenire o di reagire tempestivamente per impedire la commissione del reato.

### **Formazione del modello organizzativo**

A seguito dell'emanazione del D.Lgs. n. 231/2001, l'ente ha avviato una serie di attività, al fine di predisporre il modello organizzativo previsto dal decreto legislativo.

Le attività svolte sono state le seguenti:

- *mappatura dei rischi e identificazione delle attività sensibili*: è stata effettuata un'indagine sulla complessiva organizzazione dell'ente ecclesiastico, analizzando la documentazione disponibile e mantenendo una serie di contatti personali con le figure-chiave nell'ambito della struttura dell'ente, per individuare le attività potenzialmente in grado di ingenerare rischi in ordine all'eventuale commissione dei reati o illeciti; per ciascuna attività sensibile individuata sono state verificate le modalità di gestione approntate dall'ente e il sistema di controllo in essere;
- *individuazione degli interventi di miglioramento e predisposizione del modello*: sulla base della situazione rilevata e degli scopi del D.Lgs. n. 231/2001, si sono individuate le possibili azioni di miglioramento dell'attuale sistema di controllo interno (processi e procedure esistenti) e i requisiti organizzativi essenziali per la definizione di un modello di organizzazione; si è, quindi, proceduto alla definizione di un elenco degli interventi ed alla parallela stesura del presente modello organizzativo.

### **Elementi fondamentali del modello organizzativo**

Nella redazione del presente modello si è tenuto conto delle procedure e dei sistemi di controllo interno esistenti e già operanti, in quanto strumenti di prevenzione dei reati e di controllo sui processi coinvolti nelle attività sensibili, nonché del sistema delle deleghe e delle responsabilità in vigore.

Quali specifici strumenti già esistenti e diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni, anche in relazione ai reati da prevenire, l'ente ha identificato:

1. i principi generali sull'autorità e sull'amministrazione contenuti nelle Costituzioni e nei Regolamenti dell'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice, approvati dalle competenti autorità ecclesiastiche;
2. il Progetto Educativo Nazionale delle scuole salesiane
3. il codice etico già approvato e allegato al presente modello;
4. il diritto canonico;
5. il diritto concordatario;
6. il sistema sanzionatorio recato dalla contrattazione collettiva di lavoro applicata nella gestione delle attività dell'ente;
7. la legislazione italiana.

Sono stati inoltre tenuti presenti i requisiti indicati dal D.Lgs. n. 231/2001, quali:

- l'attribuzione ad un Organismo di vigilanza, interno alla struttura dell'ente ecclesiastico, del compito di attuare efficacemente il modello organizzativo, anche tramite il monitoraggio dei comportamenti aziendali e il diritto a ricevere informazioni sulle attività sensibili;

- l'attività di verifica del funzionamento del modello con eventuale successivo aggiornamento;
- la sensibilizzazione e la diffusione all'interno dell'ente ecclesiastico delle regole e delle procedure stabilite.

Il modello organizzativo si ispira pure ai principi generali di un adeguato sistema di controllo interno, quali:

- la verificabilità, la documentabilità, la coerenza e la congruenza di ogni operazione rilevante ai fini del D.Lgs. n. 231/2001;
- il rispetto del principio di separazione delle funzioni;
- l'assegnazione di poteri di autorizzazione coerenti con le responsabilità in essere;
- la comunicazione all'Organismo di vigilanza delle informazioni rilevanti.

### **L'adozione del modello organizzativo**

L'ente ha deciso di dotarsi del modello di organizzazione e gestione, facendolo adottare da parte del Consiglio ispettoriale, e di procedere all'istituzione dell'Organismo di vigilanza.

Il modello organizzativo è, per legge, un «atto di emanazione dell'organo dirigente», sicché le successive modifiche di carattere sostanziale sono rimesse alla competenza del Consiglio ispettoriale; intendendosi per «sostanziali» quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito dell'evoluzione della normativa di riferimento o che implicassero un cambiamento nelle regole e nei principi comportamentali contenuti nel presente modello, nei poteri e doveri dell'Organismo di vigilanza e nel sistema sanzionatorio. Le altre modifiche, diverse da quelle sostanziali, potranno essere apportate dalla legale rappresentante, comunicate al Consiglio ispettoriale alla sua prima riunione e da questo approvate o eventualmente integrate o modificate. La pendenza della ratifica non priva di efficacia le modifiche nel frattempo adottate.

L'analisi della realtà dell'ente ecclesiastico, effettuata al fine di definire le aree di rischio rilevanti per l'ente stesso ha consentito di identificare i seguenti «processi sensibili», articolati in due sezioni omogenee per contenuti:

#### *I. Processi ed eventi sensibili rispetto ai reati nei rapporti con la pubblica amministrazione*

1. rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione;
2. gestione e liquidazione di sinistri e prestazioni;
3. acquisti di beni o servizi, consulenze e sponsorizzazioni;
4. selezione e assunzione del personale;
5. ottenimento e utilizzo di contributi e finanziamenti erogati dallo Stato, dalle Regioni, da enti locali, dall'Unione Europea, da Fondi interprofessionali per la formazione, e così via;
6. collegamenti telematici o trasmissione di dati a enti pubblici e privati.

#### *II. Processi ed eventi sensibili rispetto ai reati contro la personalità dell'individuo*

Non sono stati considerati rilevanti per l'ente, in quanto solo astrattamente ipotizzabili, e quindi sono stati tralasciati, i reati di falso nummario e i reati con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico.

## **2 – L’assetto dell’ente ecclesiastico**

L’ente ISTITUTO MARIA AUSILIATRICE - Via Maria Ausiliatrice, 3 - 89133 Reggio Calabria, è un soggetto di diritto della Chiesa cattolica, quale casa religiosa di un Istituto di Vita Consacrata di diritto pontificio; l’ente è civilmente riconosciuto in Italia ed è iscritto nel Registro delle Persone Giuridiche tenuto dalla Prefettura di Reggio Calabria - Ufficio Territoriale del Governo.

Il fine costitutivo dell’ente è di religione e di culto; esso ha la sede principale in Italia, come prescritto dall’art. 7 della legge 20 maggio 1985, n. 222; partecipa, secondo la missione del Fondatore San Giovanni Bosco e della Cofondatrice S. Maria Domenica Mazzarello, alla missione della Chiesa educando la gioventù, «attraverso un progetto cristiano di educazione integrale nello stile del Sistema Preventivo». Si inserisce «nella comunione e nell’azione evangelizzatrice delle Chiese particolari attraverso le comunità ispettoriali e locali».

L’ente gestisce con finalità educative, secondo quanto stabilito dall’art. 16, lett. b), L. n. 222/1985 alcune opere - vale a dire attività diverse da quelle di religione e di culto - nel campo socio-assistenziale e nel campo dell’istruzione e dell’educazione preventiva, nell’ottica della promozione e crescita della persona; le attività di religione e di culto e quelle diverse sono svolte nel territorio ove sono insediate case dell’ente.

L’ente è incardinato in un’articolazione territoriale dell’Istituto di vita consacrata, denominata Ispettorìa, e cioè nell’Ispettorìa Madonna del Buon Consiglio, alla quale è preposta una religiosa, nominata dalla Superiora Generale dell’Istituto e denominata Ispettrice, che la governa con il suo Consiglio.

All’ente fanno capo, a loro volta, alcune Case che, comunque denominate, svolgono opere coerenti con la missione educativa in risposta alle esigenze rilevate sul territorio. Le case sono governate da una religiosa nominata dall’Ispettrice e denominata Direttrice, coadiuvata dal suo Consiglio, composto anche dalla Vicaria, che ne fa le veci quand’essa sia assente o impedita, e dall’Economia, che amministra i beni mobili ed immobili della Casa in dipendenza della Direttrice. Ogni unità operativa ha poteri di amministrazione e di spesa.

All’ente è preposta quale legale rappresentante una religiosa, nominata dall’Ispettrice, che lo governa in ragione delle specifiche responsabilità a lei delegate dalla stessa Ispettrice e dal suo Consiglio, mantenendo con l’Ispettrice e con le Direttrici un frequente e cordiale rapporto e dando loro periodicamente relazione sull’attività dell’ente in rapporto alle responsabilità assegnatele.

La legale rappresentante dell’ente può delegare, d’intesa con l’Ispettrice, alcune sue attribuzioni ad altre religiose, mediante apposite scritture private autenticate o con atto pubblico.

La nomina della legale rappresentante dell’ente è iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche tenuto dalla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo.

## **3 – L’organismo di vigilanza**

### **La costituzione dell’Organismo di vigilanza**

L’art. 6 D.Lgs. n. 231/2001, nel riconnettere l’esonero da responsabilità dell’ente all’adozione e all’efficace attuazione di un modello di organizzazione, gestione e con-

trollo idoneo a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati dalla normativa, ha previsto l'istituzione di un Organismo di vigilanza interno all'ente, cui è assegnato specificamente il compito di vigilare:

- sull'osservanza del modello organizzativo da parte delle religiose, dei dipendenti, dei collaboratori esterni, degli appaltatori di opere e servizi;
- sull'efficacia e sull'adeguatezza del modello in relazione alla struttura congregazionale e all'effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati;
- sull'opportunità di aggiornamento del modello organizzativo, quando si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni congregazionali o normative, sollecitando a tal fine gli organi competenti.

I compiti assegnati all'Organismo di vigilanza richiedono che lo stesso sia dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo. Da tale caratterizzazione discendono:

- l'insindacabilità delle scelte dell'Organismo di vigilanza, onde non far venire meno la sua autonomia;
- la posizione di indipendenza dei membri che compongono l'Organismo di vigilanza, posizione da riservare a soggetti di assoluta affidabilità in ragione delle capacità personali loro riconosciute;
- l'appartenenza dell'Organismo di vigilanza alla struttura dell'ente, dati la sua specificità e il cumulo dei compiti attribuitigli.

Alla luce di quanto sopra delineato, l'Organismo di vigilanza è costituito dai seguenti componenti, che durano in carica tre anni, rinnovabili:

- otto membri nominati dal legale rappresentante, di cui sette membri interni con diritto di voto ed un consulente esterno che è membro dell'Organismo di vigilanza senza diritto di voto. Tra i sette membri con diritto di voto, dev'essere sempre scelta una religiosa appartenente al Consiglio Ispettoriale.

L'Organismo di vigilanza, in base al requisito di autonomia e indipendenza stabilito dal D.Lgs. n. 231/2001, risponde nello svolgimento della sua funzione solo all'Ispettrice e al suo Consiglio.

### **Funzioni e poteri dell'Organismo di vigilanza**

L'Organismo di vigilanza:

- relativamente ai processi a rischio di commissione di reati, accede agli archivi delle funzioni coinvolte e alle procedure informatiche di supporto al fine di controllare, a campione, il rispetto delle procedure organizzative definite;
- riceve flussi informativi dalle singole funzioni, relativamente ad alcune specifiche situazioni a rischio di commissione reato ai sensi del D.Lgs. 231/2001; ove dalle verifiche effettuate emergano delle situazioni anomale, l'Organismo di vigilanza si attiva con specifiche attività ispettive sulle funzioni interessate;
- conduce ricognizioni sulle attività dell'ente ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle attività potenzialmente interessate dai reati;
- raccoglie, elabora e conserva le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del modello organizzativo, aggiornando la lista di informazioni che devono essergli trasmesse o tenute a sua disposizione;

- verifica periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con tutti i documenti interni di conferimento delle deleghe, raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui il potere di gestione non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al procuratore o vi siano altre anomalie;
- si coordina con i responsabili per la definizione dei programmi di formazione per il personale e del contenuto delle comunicazioni periodiche da inviare ai dipendenti, finalizzate a fornire agli stessi la necessaria sensibilizzazione e le conoscenze di base della normativa di cui al D.Lgs. n. 231/2001.

### **L'attività di riferimento**

L'attività di riferimento (*reporting*) dell'Organismo di vigilanza in merito all'attuazione del modello organizzativo e all'emersione di eventuali criticità si sviluppa su due linee:

- la prima, su base continuativa, direttamente verso l'Ispettrice;
- la seconda, annuale, verso il Consiglio Ispettorale, per il quale predispone una relazione scritta sull'attività svolta nel corso dell'anno, sui controlli e sulle verifiche eseguiti, nonché sull'eventuale aggiornamento della mappatura delle attività sensibili alla commissione dei reati, allegando un piano delle attività previste per l'anno successivo.

Gli incontri con il Consiglio Ispettorale devono essere verbalizzati e copie dei verbali devono essere custodite dal Consiglio Ispettorale.

### **Obblighi di informazione**

L'Organismo di vigilanza deve essere informato, mediante apposite segnalazioni, da parte delle religiose, dei dipendenti, delle autorità congregazionali, dei consulenti, dei fornitori o di altri collaboratori in merito a fatti, azioni od omissioni che potrebbero ingenerare responsabilità ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- le religiose e i dipendenti, hanno il dovere di trasmettere all'Organismo di vigilanza eventuali segnalazioni relative alla commissione, o alla ragionevole possibilità di commissione, dei reati;
- coloro che in buona fede inoltrano segnalazioni devono essere garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione; in ogni caso sarà assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti dell'ente e delle persone accusate erroneamente o in mala fede.

Le religiose che intendono inoltrare segnalazioni all'Organismo di vigilanza si atterrano alle norme del diritto proprio dell'Istituto di vita consacrata di cui fanno parte.

I dipendenti che intendano segnalare una violazione (o presunta violazione) del modello organizzativo, devono contattare la diretta superiore, cioè la Direttrice della Casa. Tuttavia, qualora la segnalazione non dia esito o il dipendente abbia oggettiva ragione di non rivolgersi alla Direttrice per la presentazione della segnalazione, può riferire direttamente all'Organismo di vigilanza.

I consulenti, i fornitori e gli altri collaboratori, per quanto riguarda l'attività svolta nei confronti o per conto dell'ente, effettuano le segnalazioni direttamente all'Organismo di vigilanza.



L'Organismo di vigilanza valuta le segnalazioni ricevute; gli eventuali provvedimenti conseguenti sono applicati in conformità a quanto previsto dal sistema disciplinare definito nel presente modello organizzativo.

#### **Verifiche sull'adeguatezza del modello organizzativo**

L'Organismo di vigilanza, oltre all'attività sull'effettività del modello organizzativo, vale a dire di verifica della coerenza tra i comportamenti dei destinatari ed il modello stesso, periodicamente effettua specifiche verifiche sulla reale capacità del modello di prevenire i reati, relazionandosi, ove occorra, con soggetti terzi con adeguate caratteristiche di professionalità e indipendenza, di volta in volta indicati dall'Ispettrice.

Tale attività si concretizza in una verifica a campione dei contratti di maggior rilevanza conclusi dall'ente in relazione ai processi sensibili e alla conformità degli stessi alle regole di cui al presente modello.

Deve essere, inoltre, svolta una revisione di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, delle azioni intraprese dall'Organismo di vigilanza, delle verifiche a campione degli eventi considerati rischiosi e della sensibilizzazione dei dipendenti e degli organi congregazionali rispetto alla problematica della responsabilità penale.

Le verifiche e il loro esito sono riportate nel *report* annuale al Consiglio Ispettorale.

## **4 – La divulgazione del modello organizzativo**

### **Informazioni generali**

L'ente:

- garantisce una corretta conoscenza e divulgazione delle regole di condotta contenute nel presente modello organizzativo, sia verso i dipendenti che verso i collaboratori;
- provvede a portare a conoscenza di tutti i dipendenti e di chiunque collabori o interagisca con essa il codice etico allegato al presente documento.

L'adozione del modello organizzativo è comunicata a tutti i soggetti portatori di interesse, a tutti i gestori delle attività viene richiesto di darne evidenza oggettiva secondo modalità da rendere trasparenti all'Ente.

### **Informazioni alle religiose**

Le religiose che operano nelle attività sensibili dell'ente devono entrare in possesso di una copia del codice etico allegato al presente modello organizzativo.

Le Direttrici delle case religiose ed i responsabili che gestiscono le attività sensibili dell'Ente devono entrare in possesso di una copia del presente modello organizzativo.

Le ricevute devono essere trasmesse all'Organismo di vigilanza, che le conserverà.

### **Informazioni ai dipendenti**

Il livello di formazione e informazione è attuato con le modalità più opportune in relazione ai soggetti destinatari e con un differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento degli stessi nei processi sensibili.

Il sistema di informazione e formazione è supervisionato ed integrato dall'attività realizzata in questo campo dall'Organismo di vigilanza in collaborazione con le Direttrici lo-

cali e con i responsabili delle altre funzioni di volta in volta coinvolte nell'applicazione del modello.

Ai dipendenti in servizio o di futuro inserimento viene consegnata una copia del codice etico allegato al presente modello organizzativo e viene loro richiesto di rilasciare una dichiarazione che ne attesti l'effettiva conoscenza. Il codice etico deve essere altresì affisso nei luoghi di lavoro, in spazi accessibili a tutti i dipendenti, a formare parte integrante della normativa disciplinare ai sensi dell'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

L'Organismo di vigilanza si impegna anche a definire programmi informativi specifici quando vengano apportate modifiche rilevanti al modello organizzativo e di gestione.

#### **Informazioni ai collaboratori**

Devono essere previste specifiche clausole, da inserire nei rapporti contrattuali, con le quali i soggetti che collaborano a vario titolo con l'ente dichiarino di conoscere ed accettare i principi etici o il modello organizzativo, a seconda dei casi.

#### **Informazioni alle figure apicali e ai preposti**

Le figure in posizione formale apicale, le figure in posizione di fatto apicale e le figure in posizione di preposizione individuate nel presente documento devono entrare in possesso di una copia del modello organizzativo e del codice etico allegato.

## **5 – Il sistema disciplinare**

Il sistema disciplinare identifica le sanzioni previste per le infrazioni ai principi, ai comportamenti e agli elementi specifici di controllo contenuti nel modello organizzativo.

L'applicazione del sistema sanzionatorio presuppone la sola violazione delle disposizioni del modello organizzativo; pertanto essa verrà attivata indipendentemente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale, eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria, nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato.

Resta salva la facoltà per l'ente di rivalersi per ogni danno o responsabilità che allo stesso possa derivare da comportamenti di dipendenti e collaboratori in violazione del modello organizzativo.

Il sistema disciplinare è vincolante per tutti i dipendenti e, pertanto, va affisso in luogo accessibile a tutti i lavoratori, come previsto dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

#### **Provvedimenti relativi ai dipendenti**

La violazione da parte dei dipendenti delle singole regole comportamentali di cui al presente modello costituisce infrazione disciplinare.

I provvedimenti disciplinari irrogabili al personale, nel rispetto delle procedure previste dalla legge, sono quelli previsti dalla contrattazione collettiva applicata ai singoli rapporti di lavoro, in proporzione alla gravità dell'infrazione. Potrà essere applicata anche la sanzione del licenziamento per giusta causa, ricorrendo ai presupposti di cui all'art. 2119 cod. civ.

Per quanto riguarda l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione della sanzione, la competenza è estesa all'Organismo di vigilanza, così come ad esso è estesa la competenza per il monitoraggio del comportamento dei dipendenti nella specifica prospettiva dell'osservanza del modello organizzativo.

#### **Provvedimenti relativi ai collaboratori**

Ogni violazione delle regole del modello organizzativo applicabili a collaboratori esterni è sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti.

Le infrazioni potranno comportare la risoluzione, anche senza preavviso, del rapporto contrattuale.

Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti all'Ente, come nel caso di applicazione allo stesso da parte dell'autorità giudiziaria delle misure sanzionatorie previste dal D.Lgs. n. 231/2001.

## **6 – La normativa di riferimento**

I reati cui si applica la disciplina dettata dal D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e che sono specificamente indicati dal presente modello organizzativo per quanto attiene ai fatti che più verosimilmente potrebbero riguardare l'ente, sono:

### ***1. i reati commessi nei rapporti con la pubblica amministrazione (artt. 24 e 25):***

- malversazione a danno dello Stato;
- indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato;
- concussione;
- corruzione per un atto d'ufficio;
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio;
- corruzione in atti giudiziari;
- corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio;
- istigazione alla corruzione;
- peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri;
- truffa;
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche;
- frode informatica.

### ***2. i reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo (art. 25-bis):***

nessuno.

### ***3. i reati societari (art. 25-ter)***

nessuno.

### ***4. i reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater)***

limitatamente all'ipotesi in cui l'ente, o una sua unità organizzativa, venga stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di tali reati.

**5. i delitti contro la personalità dell'individuo (art. 25-quinques):**

- riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù;
- prostituzione minorile;
- pornografia minorile;
- detenzione di materiale pornografico;
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile;
- tratta di persone;
- acquisto e alienazione di schiavi.

**6. i delitti contro la vita e l'incolumità individuale (art. 25-septies):**

- omicidio colposo commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;
- lesioni colpose gravi commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;
- lesioni colpose gravissime commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

**7. i delitti contro il patrimonio (art. 25-octies):**

- ricettazione;
- riciclaggio;
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

**8. gli abusi di mercato (art. 25-sexies):**

- nessuno.

Nel caso in cui venga commesso uno dei reati suindicati, alla responsabilità penale della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto si aggiunge, se ed in quanto siano integrati tutti gli altri presupposti normativi, anche la responsabilità amministrativa dell'ente.

Gli artt. 6 e 7 D.Lgs. n. 231/2001 prevedono, tuttavia, l'esonero dalla responsabilità, qualora l'ente dimostri di avere adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali.

L'ente nelle prime due ipotesi prima indicate, quelle che riguardano le posizioni di vertice, non risponde se dà la prova liberatoria che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- è stato affidato ad un organismo dell'ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli organizzativi e di curare il loro aggiornamento;

- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo autonomo di vigilanza interna.

Nella terza ipotesi, che riguarda i soggetti direttamente sottoposti alle figure di vertice, è stata esclusa la presunzione di responsabilità, sicché l'ente è responsabile solo se viene dimostrato che la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione (*culpa in eligendo*) o vigilanza (*culpa in vigilando*).

Il presente modello organizzativo è l'insieme delle regole interne di cui l'ente si è dotato in funzione delle specifiche attività svolte e dei relativi rischi connessi.

Il modello organizzativo, in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, è stato formato in modo da rispondere alle seguenti esigenze:

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello stesso.

L'osservanza degli obblighi di direzione e vigilanza, invece, è incontestabile quando vi sia l'adozione e l'efficace attuazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati, attuato attraverso sue verifiche periodiche e la sua eventuale modifica, quando siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività.

Il legislatore ha, poi, introdotto un elemento comune sia all'adozione di corretti modelli organizzativi che all'adempimento degli obblighi di direzione e vigilanza: l'introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello organizzativo ovvero nell'esercizio dei poteri direttivi.

Il sistema congegnato dal modello organizzativo adottato dall'ente risponde, infine, alle ulteriori seguenti esigenze individuate dal D.Lgs. n. 231/2001:

- istituzione di un organismo di controllo, con il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del modello organizzativo, nonché di curarne l'aggiornamento;
- assenza di colpa da parte dell'organismo di controllo per omessa o insufficiente vigilanza in merito all'attuazione e all'osservanza del modello organizzativo;
- predisposizione di un sistema di verifica periodica e di eventuale aggiornamento del modello organizzativo;
- commissione del reato con elusione fraudolenta delle disposizioni del modello organizzativo.

## **7 – Reati nei rapporti con la pubblica amministrazione**

Nell'individuare i reati realizzabili nell'ambito dei rapporti tra l'ente e la pubblica amministrazione si persegue l'obiettivo di indurre gli organi dell'ente stesso, i dipendenti e,

in generale, tutti i collaboratori ad adottare regole di condotta conformi a quanto prescritto dal modello organizzativo, al fine di prevenire il verificarsi di questi reati.

### **Nozioni relative alla pubblica amministrazione**

Per «pubblica amministrazione» si intendono tutti gli enti pubblici, territoriali e non, i membri e gli organi interni degli enti, compresi i pubblici funzionari e gli incaricati di pubblici servizi.

Agli effetti della legge penale viene comunemente considerato come «ente della pubblica amministrazione» qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.

Ai sensi dell'art. 357, primo comma, cod. pen., è considerato pubblico ufficiale agli effetti della legge penale colui il quale esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Il secondo comma dell'articolo in esame precisa che, agli effetti della legge penale, «è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo volgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi».

Ai sensi dell'art. 358 cod. pen. sono considerati soggetti incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per «pubblico servizio» deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni d'ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

### **Elenco dei reati**

*Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bis cod. pen.)*

Il reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o dell'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, a prescindere dal fatto che l'attività programmata si sia effettivamente svolta).

*Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-ter cod. pen..)*

Il reato si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengono, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione europea.

*Concussione (art. 317 cod. pen.)*

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovutegli. Questo reato è suscettibile di un'applicazione meramente residuale nell'ambito delle fattispecie considerate dal D.Lgs. n. 231/2001.

*Corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318-319-320 cod. pen.)*

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio (determinando un vantaggio in favore dell'offerente). L'attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto (ad esempio: velocizzare l'evasione di una pratica), sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: garantire l'aggiudicazione di una gara). Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

*Istigazione alla corruzione (art. 322 cod. pen.)*

Il reato si configura tutte le volte in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla commissione di un reato di corruzione, questa non si perfezioni in quanto il pubblico ufficiale rifiuta l'offerta o la promessa non dovuta e illecitamente avanzatagli per indurlo a compiere ovvero a omettere o ritardare un atto del suo ufficio. Sostanzialmente si tratta della fattispecie descritta nel capoverso precedente, nella quale però l'offerta non venga accettata dal pubblico funzionario.

*Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter cod. pen.)*

Il reato si configura nel caso in cui la Congregazione sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un pubblico ufficiale.

*Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis cod. pen.)*

Questa norma estende ai membri delle Comunità europee i reati di istigazione alla corruzione e quelli di peculato, concussione e corruzione.

*Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2, n. 1, cod. pen.)*

Il reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro ente pubblico o all'Unione Europea).

*Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis cod. pen.)*

Il reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche. Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

*Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter cod. pen.)*

Il reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico, o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a terzi.

### **Processi ed eventi sensibili**

I principali processi sensibili identificati, sono i seguenti:

1. rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione;
2. gestione e liquidazione di infortuni sul lavoro e prestazioni previdenziali;
3. acquisti di beni o servizi, consulenze e sponsorizzazioni;
4. selezione e assunzione del personale;

5. ottenimento e utilizzo di contributi e finanziamenti;
6. erogazione di contributi commerciali;
7. collegamenti telematici o trasmissione di dati;
8. edilizia e gestione degli immobili.

Tutte le attività sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, al codice etico e alle altre regole contenute nel presente modello organizzativo.

### **Deleghe e procure**

Il sistema di deleghe e di procure è caratterizzato da elementi di sicurezza che garantiscano la rintracciabilità e l'evidenza delle operazioni svolte a fronte di delega, consentendo comunque la gestione efficiente delle opere istituzionali, nel rispetto delle norme dettate dal libro I titolo VIII del codice di diritto canonico in materia di potestà di governo.

Ai soli fini di cui al presente modello organizzativo la «delega» è un atto interno di attribuzione di compiti e la «procura» un atto unilaterale con il quale viene conferito ad un soggetto il potere di rappresentanza.

Ai responsabili di unità organizzativa cui, per lo svolgimento dei loro incarichi, si vogliono attribuire poteri di rappresentanza viene rilasciata apposita procura con poteri adeguati e coerenti con i compiti e le funzioni assegnati per delega.

In generale il sistema delle deleghe prevede che:

- le deleghe siano coerenti con la posizione organizzativa ed aggiornate in conseguenza a variazioni organizzative;
- in ogni delega siano specificati i poteri del delegato ed il soggetto cui il delegato riporta;
- i poteri specificati nella delega siano allineati e coerenti con le necessità dell'opera;
- il delegato possieda autonomia decisionale e di spesa adeguati alla funzione e ai compiti conferiti, nei limiti segnati dalle regole che disciplinano l'ente ecclesiastico e dalle norme del diritto canonico e di quello proprio.

In generale il sistema delle procure prevede che:

- le procure siano assegnate a soggetti provvisti di delega;
- le procure individuino e delimitino i poteri conferiti;
- le procure siano assegnate, tranne diversa deliberazione dell'Ispettrice, a religiose dell'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice ovvero a professionisti per l'espletamento di incarichi professionali per l'esecuzione dei quali sia indispensabile il rilascio di specifica procura.

### **Controlli dell'Organismo di vigilanza**

L'Organismo di Vigilanza accede, in qualunque momento, agli archivi delle funzioni che intervengono nei processi potenzialmente interessati dai reati e verifica:

- il procedimento seguito;
- la presenza della documentazione a supporto delle singole fasi dei processi;
- il rispetto delle responsabilità definite.



## 8 – Reati contro la vita e l'incolumità individuale

Nel descrivere i reati realizzabili contro la vita e l'incolumità individuale si persegue l'obiettivo di indurre gli organi congregazionali, i dipendenti dell'ente e, in generale, tutti i collaboratori ad adottare regole di condotta conformi a quanto prescritto, non soltanto dal modello organizzativo, ma pure dal piano di sicurezza adottato ai sensi del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, al fine di prevenire il verificarsi di questi reati.

### Elenco dei reati

*Omicidio colposo con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro (art. 589, comma 2, cod. pen.)*

Il reato si configura quando si cagiona per colpa, consistente nella violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la morte di una persona.

Tra i reati che offendono i beni essenziali l'omicidio è senz'altro il più rilevante, consistendo nell'uccisione di una persona provocata da altra persona mediante un comportamento doloso o colposo ed in assenza di cause di giustificazione.

L'oggetto della tutela penale è, così, direttamente la vita umana, che viene perseguito, perfino contro la volontà dello stesso soggetto interessato, quale interesse della collettività (tanto che l'art. 579 cod. pen. punisce pure l'omicidio del consenziente).

Se l'oggetto materiale dell'azione criminosa è sempre un essere umano, il fatto materiale dell'omicidio concreta un reato a forma libera, poiché è indifferente il modo attraverso il quale la morte viene data e può consistere sia in un'azione positiva che in un'azione omissiva; sia nell'uso di mezzi fisici che psichici, diretti o indiretti.

L'omicidio è colposo quando l'agente determina la morte della persona per colpa.

Per l'individuabilità della circostanza aggravante del fatto commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nell'omicidio colposo, è sufficiente che sussista legame causale tra la violazione e l'evento dannoso; legame che ricorre tutte le volte che il fatto sia ricollegabile all'inosservanza delle norme stesse, secondo i principi dettati dagli artt. 40 e 41 cod. pen. Occorre, inoltre, che sia stata posta in essere una condotta antigiuridica contemplata, anche in forma generica, da qualsiasi norma comunque preordinata alla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

La terminologia adoperata dal codificatore («norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro»), è riferibile, peraltro, non solo alle norme inserite nelle leggi specificamente antinfortunistiche, ma anche a tutte quelle che, direttamente o indirettamente, perseguono il fine di evitare incidenti sul lavoro o malattie professionali e che, in genere, tendono a garantire la sicurezza del lavoro in relazione all'ambiente in cui esso deve svolgersi.

Prima tra tali norme è, allora, quella posta dall'art. 2087 cod. civ., che istituisce il generalissimo principio dell'obbligo del datore di lavoro di tutelare le condizioni di lavoro, per tali intendendosi sia l'integrità fisica che la personalità morale dei prestatori di lavoro; tale norma, infatti, ha carattere sussidiario, di integrazione della specifica normativa antinfortunistica, con riferimento all'interesse primario della garanzia della sicurezza del lavoro ed importa l'inadempimento del dovere di sicurezza, non soltanto quando si attuino le misure specifiche imposte tassativamente dalla legge, ma pure quando non si adottino, in mancanza di queste o nell'ipotesi della loro inadeguatezza rispetto all'evoluzione della tecnica ed al progresso scientifico, i mezzi comunque idonei a pre-

venire ed evitare i sinistri, assunti con i sussidi dei dati di comune esperienza, prudenza, diligenza, prevedibilità, in relazione all'attività svolta.

Oltre all'attuazione dell'art. 2087 cod. civ., ai fini della prevenzione degli infortuni sul lavoro sono da rispettare non soltanto le norme specifiche contenute nelle speciali leggi antinfortunistiche ma anche quelle che, seppure stabilite da leggi generali, sono ugualmente dirette a prevenire gli infortuni.

L'omicidio colposo aggravato dalla violazione di norme antinfortunistiche può concorrere con altri reati. L'omissione di impianti o di segnali destinati alla prevenzione degli infortuni (art. 437 cod. pen.), anche se ascritta come reato autonomo, opera pure come circostanza aggravante del concorrente reato di omicidio colposo, essendo distinti e giuridicamente autonomi gli interessi offesi, rispettivamente la pubblica incolumità e la vita della persona; il che giustifica l'applicabilità al reato di omicidio colposo della circostanza aggravante della violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, che pure costituisce la condotta tipica descritta dall'art. 437 cod. pen. Il danno alla persona, infatti, non è compreso nell'ipotesi complessa di cui al capoverso dell'art. 437, costituendo la morte effetto soltanto eventuale e non essenziale del disastro o dell'infortunio causato dall'omissione delle cautele: la punizione dell'uno e dell'altro reato, pertanto, non comporta duplice condanna per lo stesso fatto in quanto, essendo diverse le condotte e le rispettive oggettività giuridiche, non si può verificare assorbimento per diversità dell'elemento soggettivo, rispettivamente dolo e colpa.

*Lesioni personali colpose aggravate dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro (art. 590, comma 3, cod. pen.)*

Il delitto di lesioni personali colpose è quello che più di frequente si accompagna alle condotte represses dal diritto penale del lavoro, anche perché rappresenta il risvolto penalistico del danno biologico.

L'evento, costituito dalle lesioni subite in assenza di dolo dell'autore dalla parte offesa, ricorre spesso nelle ipotesi di violazione delle norme lavoristiche: basta porre mente non solo alle evidenti conseguenze degli inadempimenti ai precetti antinfortunistici ed igienici, ma pure al danno alla salute, inteso come alterazione dell'equilibrio psico-fisico del soggetto, che quasi sempre si accompagna a comportamenti anche solo civilisticamente illeciti del datore di lavoro, quali ad esempio il licenziamento invalido, il demansionamento e la dequalificazione professionale, o l'uso illegittimo del potere disciplinare.

La circostanza aggravante della violazione di specifiche norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro sussiste anche per l'omessa adozione di ogni idonea misura a protezione dell'integrità fisica dei lavoratori, in violazione dell'art. 2087 cod. civ.

La terminologia «norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro» è, infatti, riferibile non soltanto alle norme inserite nelle leggi specificamente antinfortunistiche, ma anche a tutte quelle che, direttamente o indirettamente, perseguono il fine di evitare incidenti sul lavoro o malattie professionali, le quali tendono in genere a garantire la sicurezza del lavoro in relazione all'ambiente in cui deve svolgersi.

E in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro il disposto dell'art. 2087 ha carattere generale e non meramente contrattuale, come si desume dallo stessa rubrica («tutela delle condizioni di lavoro») nonché dal suo particolare contenuto normativo.

Ne consegue, pertanto, che, quantunque la norma sia inserita nel codice civile, anziché in una legge speciale, pone specifici doveri di comportamento, la cui effettiva inosservanza

vanza integra conseguentemente il delitto aggravato di cui al terzo comma dell'art. 590 cod. pen., allorché sia stata causa del relativo evento lesivo ai sensi dell'art. 40 cod. pen. L'ultimo comma dell'art. 590 cod. pen., ai fini della perseguibilità d'ufficio del reato di lesioni personali colpose, annovera le lesioni commesse con violazione delle norme antinfortunistiche, delle norme relative all'igiene sul lavoro o determinanti malattie professionali; il terzo comma contempla invece come aggravante solo la violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro: dal rapporto tra tali commi deve dedursi che non è consentito ricomprendere estensivamente la violazione delle norme sull'igiene del lavoro tra le ipotesi aggravate.

Il reato di lesioni personali colpose è istantaneo, consumandosi al momento dell'insorgere della malattia prodotta dalle lesioni.

Durata e permanenza della malattia sono irrilevanti ai fini dell'individuazione del momento consumativo; se la condotta colposa causatrice della malattia non cessa, però, con l'insorgenza di questa, ma persistendo ne provochi un successivo aggravamento, il reato si consuma nel momento in cui si verifica l'ulteriore debilitazione.

### **Processi ed eventi sensibili**

In relazione ai principali processi sensibili su individuati, al fine di prevenire la potenziale commissione dei reati sopra elencati è stato adottato il piano di sicurezza di cui all'art. 4, comma 2, D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e varate le misure generali e specifiche di tutela del lavoro.

In particolare si è proceduto alla valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza, tendendo all'eliminazione dei rischi e, nell'impossibilità, alla loro riduzione al minimo nonché alla riduzione dei rischi alla fonte; alla programmazione della prevenzione; alla sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso; all'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro; all'adozione delle misure igieniche e delle misure di protezione collettiva ed individuale imposte dalle leggi in materia e suggerite dal progresso tecnologico e scientifico; all'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza.

Sono state inoltre predisposte le misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave ed immediato; è prevista la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.

L'ente ritiene essenziale, comunque, l'informazione, la formazione, la consultazione e la partecipazione dei lavoratori, ovvero dei loro rappresentanti, sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro.

## **9 – Reati contro la personalità dell'individuo**

Nel descrivere i reati realizzabili contro la personalità dell'individuo si persegue l'obiettivo di indurre gli organi congregazionali, i dipendenti dell'ente e, in generale, tutti i collaboratori ad adottare regole di condotta conformi a quanto prescritto dal modello organizzativo al fine di prevenire il verificarsi di questi reati.

## **Elenco dei reati**

### *Riduzione in schiavitù (art. 600 cod. pen.)*

Il reato si configura quando una persona viene ridotta in schiavitù o in una condizione analoga alla schiavitù, consistente nello stato di un individuo sul quale si esercitino gli attributi del diritto di proprietà o alcuni di essi.

L'art. 1, lett. d), della Convenzione supplementare di Ginevra del 7 settembre 1956 configura una condizione analoga alla schiavitù in presenza di «ogni istituzione o pratica in forza della quale un fanciullo o un adolescente minore degli anni 18 è consegnato sia dai suoi genitori o da uno di loro, sia dal suo tutore, ad un terzo, contro pagamento o meno, in vista dello sfruttamento della persona o del lavoro di detto fanciullo o adolescente».

La legge 3 agosto 1998, n. 269, ha previsto come reati che l'induzione alla prostituzione, il suo favoreggiamento, lo sfruttamento della prostituzione, nonché lo sfruttamento a fini pornografici dei minori affidati per ragioni di lavoro, nel quadro della lotta alla prostituzione, alla pornografia, al turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù.

### *Prostituzione minorile (art. 600-bis cod. pen.)*

Il reato si realizza qualora qualcuno induca alla prostituzione una persona minore di anni 18, ovvero ne favorisca o sfrutti la prostituzione.

### *Pornografia minorile (art. 600-ter cod. pen.)*

Il reato consiste nello sfruttamento di minori al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico ovvero nel fare commercio o nel distribuire, divulgare o pubblicizzare materiale pornografico o, ancora, nel distribuire e divulgare notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori o, infine, nel cedere ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento di minori.

La configurazione in capo all'ente di questo reato attiene alle misure adottate dall'ente stesso per limitare l'uso degli accessi a siti Internet e l'installazione di programmi non autorizzati sui computer in dotazione all'Istituto.

### *Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater cod. pen.)*

Il reato si perfeziona nel momento in cui un soggetto consapevolmente si procura o disponga di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale di minori. Anche per questo reato la sua configurazione in capo all'ente attiene alle misure adottate per limitare l'uso degli accessi a siti Internet e l'installazione di programmi non autorizzati sui computer in dotazione all'Istituto.

### *Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies cod. pen.)*

Il reato consiste nell'organizzazione e propaganda di viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori.

### *Tratta e commercio di schiavi (art. 601 cod. pen.)*

Il reato consiste nella tratta o comunque nel commercio di schiavi o di persone in condizione analoga alla schiavitù.

### *Alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 cod. pen.)*

Il reato consiste nell'alienare, cedere, acquistare, impossessarsi o mantenere una persona che si trovi in stato di schiavitù.

### **Processi ed eventi sensibili**

La dottrina sociale della Chiesa cattolica impone il rispetto della dignità dell'uomo dal concepimento alla morte e l'adempimento dei diritti naturali della persona nel lavoro, sicché non è tollerata alcuna forma di lavoro irregolare o non conforme alla normativa vigente.

Al fine di prevenire la potenziale commissione di alcuni dei reati sopra elencati tramite l'utilizzo degli strumenti informatici messi a disposizione dall'ente ecclesiastico:

- è stato adottato il documento programmatico sulla sicurezza di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196;
- sono state adottate misure preventive sui sistemi informatici volte a limitare l'accesso a siti Internet potenzialmente a rischio;
- è vietata l'installazione di software sui personal computer utilizzati da ciascun dipendente senza la preventiva autorizzazione scritta del superiore gerarchico.

Viene, inoltre, espressamente fatto rilevare a tutti i dipendenti che gli strumenti informatici a loro disposizione devono essere utilizzati per i soli fini strettamente inerenti all'attività lavorativa.

## **10 – Reati societari ed altri reati**

La qualità di ente non commerciale rende impossibile, anche in considerazione del tipo di attività che esso gestisce - di natura religiosa, di culto, educativa e socio-assistenziale, riferire ad essa altre categorie di reati, pure previste dal D.Lgs. n. 231/2001.

## **11 – Reati contro il patrimonio mediante frode**

Tra i delitti contro il patrimonio commessi mediante frode rientrano i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. La repressione e la prevenzione di questi reati assumono particolare rilevanza nel contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo:

Nell'individuare i reati di cui si tratta si deve perseguire l'obiettivo di indurre gli organi, i membri, i dirigenti, i dipendenti e, in generale, tutti i collaboratori dell'ente ad adottare regole di condotta conformi a quanto prescritto dal modello organizzativo al fine di evitare, nell'agire dell'ente o nell'occasione del suo agire, l'utilizzo del sistema finanziario e di quello economico per finalità di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, con l'intento di prevenire il verificarsi dei seguenti reati, il cui comune presupposto è quello dalla provenienza da delitto del denaro e dell'altra utilità di cui l'agente sia venuto a disporre:

*Ricettazione (art. 648 cod. pen.)*

Il delitto è commesso da chi, fuori dei casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare. La ricettazione si distingue dal riciclaggio in senso stretto perché quest'ultimo riguarda le attività che si esplicano sul bene di provenienza delittuosa trasformandolo o modificandolo parzialmente, nonché quelle che, senza incidere sulla cosa ovvero senza alterarne i dati

esteriori, sono comunque di ostacolo per la ricerca della sua provenienza delittuosa. Essa, poi, si distingue sia dal riciclaggio che dall'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita per essere presente nella ricettazione solo una generica finalità di profitto, mentre le altre due fattispecie reitali richiedono la specifica finalità di far perdere le tracce dell'origine illecita, con l'ulteriore peculiarità, quanto all'ultima delle due, che detta finalità deve essere perseguita mediante l'impiego delle risorse in attività economiche o finanziarie. La ricettazione è ravvisabile tutte le volte in cui la condotta delittuosa cada, oltre che sul denaro, su una cosa che abbia un certo valore, anche se non puramente economico, qualunque sia la sua misura; perciò anche la ricettazione di oggetti provenienti da un delitto che non sia contro il patrimonio si configura ugualmente come reato attinente al patrimonio, in dipendenza dell'illecito incremento patrimoniale derivante dall'acquisizione di beni di illegittima provenienza. Ulteriore presupposto della ricettazione è dunque l'esistenza di un delitto anteriore, seppure non è ancora giudizialmente accertato.

*Riciclaggio (art. 648-bis cod. pen.)*

Commette il delitto chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa: la pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. Il reato si commette attraverso il compimento delle specifiche operazioni di sostituzione e di trasferimento, nonché a quelle che ostacolano l'identificazione della provenienza delittuosa delle cose o delle altre utilità; non è richiesta, invece, la finalizzazione della condotta al rientro del bene «ripulito» nella disponibilità dell'autore del reato presupposto.

*Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter cod. pen.)*

Commette il delitto chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi di ricettazione o riciclaggio, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto; anche per tale reato la pena è aumentata quando il fatto sia commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

### **Processi ed eventi sensibili**

In tutti i principali processi sensibili su individuati può presentarsi l'occasione della commissione dei reati contemplati dalla normativa antiriciclaggio e antiterrorismo, ma soprattutto in quelli attinenti alla gestione del patrimonio dell'ente, con particolare riguardo all'alienazione o alla concessione di diritti reali od obbligatori sui beni immobili che ne fanno parte, sol che si consideri che per «riciclaggio» devono intendersi quelle azioni intenzionali dirette a: a) conversione o trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni; b) occultamento o dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; c) acquisto, detenzione o utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; d) partecipazione ad uno degli atti suindicati,

associazione per commettere tale atto, tentativo di perpetrarlo, nonché il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolare l'esecuzione.

Per «finanziamento del terrorismo» si deve intendere, invece, qualsiasi attività diretta, con qualunque mezzo, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione di fondi o di risorse economiche, comunque realizzati, destinati ad essere, in tutto o in parte, utilizzati al fine di compiere uno o più delitti con finalità di terrorismo o in ogni caso diretti a favorire il compimento di uno o più delitti con finalità di terrorismo previsti dal codice penale, e ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione dei delitti anzidetti.

In relazione ai principali processi sensibili su individuati, al fine di prevenire la potenziale commissione di alcuni dei reati sopra elencati tramite l'utilizzo degli strumenti informatici messi a disposizione dall'ente:

- è stato adottato il documento programmatico sulla sicurezza di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196;
- sono state adottate misure preventive sui sistemi informatici volte a limitare l'accesso a siti Internet potenzialmente a rischio;

## **12 – Individuazione delle attività sensibili**

Tutti i processi delle attività che si svolgono nelle opere appartenenti all'Ente sono sensibili:

- \* Istituto Maria Ausiliatrice: Scuola dell'Infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria di Primo Grado – Centro Giovanile Sociale – via Maria Ausiliatrice, 3 – 89133 Reggio Calabria (RC)
- \* Istituto Maria Ausiliatrice: Scuola dell'Infanzia - Centro Giovanile Sociale – Via Piave, 20 – 89035 Bova Marina (RC)
- \* Istituto Sant'Antonio di Padova: Scuola dell'infanzia – Centro Giovanile Sociale – Piazza San Giovanni Bosco, 2 - 88025 Rosarno (RC)
- \* Istituto Maria Ausiliatrice: Scuola dell'infanzia – Centro Giovanile Sociale – Via Asilo, 18 - 89018 Villa San Giovanni (RC)

## **13 – Figure in posizione formale apicale**

Le Direttrici delle Case, in relazione alle attività gestite dall'ente, possono non coprire posizioni formalmente apicali, qualora non rivestano anche gli incarichi suindicati; l'autorità che esercitano nella comunità in cui sono incardinate può tuttavia far sì che, relativamente ad alcuni atti, queste religiose possano compiere azioni proprie delle posizioni di fatto apicali.

*Istituto Maria Ausiliatrice - Scuola dell'infanzia e Primaria, Scuola secondaria di I-Grado - Centro Giovanile Sociale – Via Maria Ausiliatrice, 3 – 89133 Reggio Calabria (RC);*

1. Legale rappresentante
2. Direttrice
3. Preside

Istituto Maria Ausiliatrice: Scuola dell'infanzia – Centro Giovanile Sociale – Via Piave,  
20 – 89035 Bova Marina (RC);

1. Legale rappresentante
2. Direttrice

Istituto Sant'Antonio di Padova: Scuola dell'infanzia – Centro Giovanile Sociale – Pia-  
zza San Giovanni Bosco, 2 - 88025 Rosarno (RC)

Istituto Maria Ausiliatrice: Scuola dell'infanzia – Centro Giovanile Sociale – Via Asilo,  
18 - 89018 Villa San Giovanni (RC).

1. Legale rappresentante
2. Direttrice

#### **14 – Figure in posizione di fatto apicale**

*Istituto Maria Ausiliatrice - Scuola dell'infanzia e Primaria, Scuola secondaria di I-  
Grado - Centro Giovanile Sociale – Via Maria Ausiliatrice, 3 – 89133 Reggio Calabria  
(RC);*

1. Economa
2. Coordinatrici di livello
3. Responsabile del Centro Giovanile Sociale

Istituto Maria Ausiliatrice: Scuola dell'infanzia – Centro Giovanile Sociale – Via Piave,  
20 – 89035 Bova Marina (RC);

1. Economa
2. Responsabile del Centro Giovanile Sociale

Istituto Sant'Antonio di Padova: Scuola dell'infanzia – Centro Giovanile Sociale – Pia-  
zza San Giovanni Bosco, 2 - 89025 Rosarno (RC)

1. Economa
2. Responsabile del Centro Giovanile Sociale

Istituto Maria Ausiliatrice: Scuola dell'infanzia – Centro Giovanile Sociale – Via Asilo,  
18 - 89018 Villa San Giovanni (RC).

1. Economa
2. Responsabile del Centro Giovanile Sociale

#### **15 – Figure in posizione di preposizione**

*Istituto Maria Ausiliatrice - Scuola dell'infanzia e Primaria, Scuola secondaria di I-  
Grado - Centro Giovanile Sociale – Via Maria Ausiliatrice, 3 – 89133 Reggio Calabria  
(RC);*

1. Segretaria della Scuola
2. Nucleo di Valutazione
3. Personale ATA
4. Responsabile Qualità
5. RSPP (Resp. Servizi prevenz. e protezione lavoratori)



6. Coordinatore dell'Educazione alla Fede
7. Coordinatori/Tutor
8. Docenti
9. Animatori
10. Collaboratori
11. Volontari

Istituto Maria Ausiliatrice: Scuola dell'infanzia – Centro Giovanile Sociale – Via Piave,  
20 – 89035 Bova Marina (RC);

1. Segretaria della Scuola
2. Personale ATA
3. RSPP (Resp. Servizi prevenz. e protezione lavoratori)
4. Coordinatore dell'Educazione alla Fede
5. Docenti
6. Animatori
7. Collaboratori
8. Volontari

Istituto Sant'Antonio di Padova: Scuola dell'infanzia – Centro Giovanile Sociale – Pia-  
zza San Giovanni Bosco, 2 - 89025 Rosarno (RC)

1. Segretaria della Scuola
2. Personale ATA
3. RSPP (Resp. Servizi prevenz. e protezione lavoratori)
4. Coordinatore dell'Educazione alla Fede
5. Docenti
6. Animatori
7. Collaboratori
8. Volontari

Istituto Maria Ausiliatrice: Scuola dell'infanzia – Centro Giovanile Sociale – Via Asilo,  
18 - 89018 Villa San Giovanni (RC).

1. Segretaria della Scuola
2. Personale ATA
3. RSPP (Resp. Servizi prevenz. e protezione lavoratori)
4. Coordinatore dell'Educazione alla Fede
5. Docenti
6. Animatori
7. Collaboratori
8. Volontari

Confrontare con gli organigrammi funzionali allegati al modello.

## **16 – Procure formali e deleghe**

I poteri delle varie funzioni sono quelli stabiliti dalla legge e dal diritto canonico. Il lega-  
le Rappresentante può rilasciare procure o deleghe a norma di legge e di diritto proprio.

**CLAUSOLA DA INSERIRE IN TUTTI I CONTRATTI CON I FORNITORI DI SERVIZI (DITTE APPALTATRICI, CONSULENTI, ECC.)**

Le parti si danno atto che l'ente ecclesiastico civilmente riconosciuto ha adottato, ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, recante le disposizioni normative concernenti la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, un modello organizzativo, di cui è parte il codice etico allegato al presente contratto e sottoscritto per presa visione e ricevuta da \_\_\_\_\_, che si obbliga a non porre in essere, nell'esecuzione del contratto stesso, comportamenti contrastanti con le sue previsioni, i quali costituirebbero, per patto, causa di risoluzione del contratto stesso.